

QUIETE E LIBERTÀ. IL MAGISTRATO DEI SEGRETARI NELLA LUCCA DEL SETTECENTO

di Matteo Giuli

1. *Quiete e libertà, un'endiadi fondamentale*

Per una repubblica come quella di Lucca, piccola per estensione territoriale e debole a livello militare, il mantenimento dell'indipendenza politica è passato nei secoli attraverso la conservazione della quiete, unica garanzia di sopravvivenza di fronte alle pretese degli altri stati – soprattutto della temutissima Firenze – e alle ingerenze del potere ecclesiastico. Agli occhi del governo lucchese, la quiete ha sempre rappresentato un requisito socio-politico imprescindibile sia per l'amministrazione interna sia per la gestione dei rapporti con l'esterno, in quanto condizione essenziale per la sopravvivenza della repubblica aristocratica e per l'esercizio del potere da parte dei suoi «consortati» cittadini.¹ Garantirne la presenza a tutti i livelli – riducendo al minimo il rischio di scontri interni ed eliminando dal tessuto sociale qualsiasi occasione, anche la più remota, di divisione – significava in sostanza garantire la *libertas* statale.

In quest'ottica il governo lucchese cercò sempre di fornire un'immagine della repubblica che ne accentuasse ordine interno e pace sociale, secondo una rappresentazione che perdurò a lungo e che a Settecento inoltrato non si era affatto appannata. In effetti, complice anche il dizionario geografico di Antoine-Augustin de La Martinière, fonte essenziale per intellettuali e viaggiatori del *Grand Tour*, il patriziato lucchese riusciva ancora ad accreditare all'esterno l'idea (ormai stereotipata) di uno stato ben organizzato e prospero, il cui funzionamento veniva descritto con sincera ammirazione da molti visitatori stranieri, persino da quelli più critici nei confronti delle repubbliche oligarchiche di Genova e Venezia. Rispetto alle parole di elogio, che arrivavano soprattutto dall'area francese più vicina ai *philosophes* e da personaggi come Charles-Louis de Montesquieu, Charles de Brosses, Joseph-Jérôme de Lalande, l'abate Gabriel-François Coyer, Jean-Marie Roland de la Platière e Louis de Jaucourt, le voci discordanti furono piuttosto rare ed emersero soprattutto verso la fine del secolo: in particolare con Giuseppe Gorani, che paragonava Lucca «à un grand couvent» amministrato «avec une exactitude minutieuse», e con Charles Dupaty, secondo cui la *libertas* che la repubblica tutelava tanto gelosamente altro non era che l'antico «privilège d'opprimer» esercitato dall'aristocrazia cittadina sul resto della popolazione; tuttavia anche questi pareri così critici, alla stregua di quelli più positivi, partivano dallo stesso dato di fatto, ossia dall'importanza attribuita dal governo lucchese alla conservazione della quiete interna.²

¹ Il «consortato» costituisce «l'insieme di tutti coloro che portano lo stesso cognome e, ancor più, si riconoscono nella stessa arma nobiliare»: cfr. R. Sabbatini, *Famiglie e potere nella Lucca moderna*, in A. Bellavitis, I. Chabot (a cura di), *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Roma, École française de Rome, 2009, p. 236.

² Sui pareri celebrativi della repubblica lucchese e della sua amministrazione, si veda A.V. Migliorini, *Lucca e la Santa Sede nel Settecento*, Pisa, Edizioni ETS, 2003, pp. 9-14. Su quelli critici del Gorani e del Dupaty si vedano invece, rispettivamente, G. Gorani, *Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernements et des*

Tale linea politica si era definitivamente affermata dopo il dominio signorile di Paolo Guinigi, il quale dal 1400 al 1430 aveva smantellato ogni istituzione repubblicana ed esercitato il proprio governo personale sullo stato, ergendosi a protagonista assoluto di una vicenda che aveva reso il patriziato lucchese consapevole – una volta per tutte – del fatto che le lotte intestine potevano portare solo alla tirannide.³ Dopo di allora si era cioè capito che, se davvero si voleva mantenere una repubblica pacifica e indipendente (oppure, ancor prima, «pacifica et popolare»), era necessario rimuovere qualunque occasione di conflitto interno e di divisione. Da questo punto di vista fu certamente basilare l'attività di «disciplinamento» svolta dal Magistrato dei Segretari, l'istituzione che aveva il compito di provvedere alla sicurezza della società lucchese e al mantenimento della sua quiete, funzionando al contempo come apparato di servizi segreti, strumento di polizia politica e inquisizione di stato.⁴

2. Il Magistrato dei Segretari nello stato di Lucca: ruolo, composizione, compiti

Istituito nel 1371, a due anni di distanza dalla riconquista della libertà politica dopo la dominazione pisana, il Magistrato dei Segretari svolse per oltre quattro secoli – fino al 1799 e alla caduta dell'ordinamento aristocratico – una penetrante attività di controllo «pro quiete et pace civitatis lucanae et suae libertatis». Era composto da tre nobili cittadini con incarico annuale e presieduto di bimestre in bimestre dalla principale figura istituzionale della repubblica, il Gonfaloniere di giustizia, che svolgeva una funzione di intermediazione col Consiglio Generale e col Collegio degli Anziani.⁵

A conferma dell'estrema delicatezza del ruolo che ricoprivano, i Segretari venivano scelti tra i membri più autorevoli («cautos et sagaces cives») del patriziato urbano, non potevano dirigere altri uffici «d'onore» o «d'utile» durante il loro mandato e dovevano rispettare una «vacanza» lunga ben dieci anni prima di poter essere rieletti.⁶ Nel corso del Settecento le loro incombenze furono affidate a 188 nobili appartenenti a 79 «consortati» distinti, al cui interno ne emersero 4 su tutti gli altri, in rappresentanza del vertice dell'oligarchia cittadina: i Boccella (presenti 11 volte con 5 uomini diversi), i Guinigi (11 volte con 7 uomini), i Sardini (12 presenze con 6 uomini) e soprattutto i Mansi (18 presenze con 12 uomini).

mœurs des principaux États de l'Italie, III, Paris, Buisson, 1793, p. 31, e C. Dupaty, *Lettres sur l'Italie en 1785*, I, Paris, De Senne, 1788, pp. 92-93.

³ Già dal primo Cinquecento, secondo Marino Berengo, a Lucca «la condizione essenziale del vivere libero sarà quella di godere non più del dibattito interno ma della quiete»: cfr. M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1965, p. 12. Considerazioni simili si trovano, per le epoche successive, in C. Sodini, «...In quel strano e fondo verno». *Stato, Chiesa e Cultura nella seconda metà del Seicento lucchese*, Lucca, Pacini Fazzi, 1992, pp. 66-70, e in P.G. Camaiani, *Dallo stato cittadino alla città bianca. La «società cristiana» lucchese e la rivoluzione toscana*, Firenze, La Nuova Italia, 1979, p. 30. Più in generale, sul tema della concordia politico-sociale come base delle libertà repubblicane (ma anche come strumento della loro idealizzazione), si veda S. Bertelli, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 158.

⁴ Per un'analisi della categoria storiografica del «disciplinamento» in relazione agli obiettivi di governo delle istituzioni amministrative e al processo di costruzione dello stato «moderno», rinvio a P. Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello stato moderno*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 17-48, ed a G. Poggi, *Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive*, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 33-53.

⁵ Il documento che descrive le funzioni del Magistrato dei Segretari e le modalità con cui si procedeva alla sua elezione si trova in Archivio di Stato di Lucca (d'ora in poi ASL), *Statuti del Comune di Lucca*, 14, cc. 25v-26v.

⁶ Cfr. S. Bongi, *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, I, Lucca, Giusti, 1872, pp. 205-209.

L'attività di controllo dei Segretari si basava sulla silenziosa opera di spionaggio garantita da «esploratori» professionisti ordinari e «soprannumerarij», posti alle loro dipendenze e mensilmente retribuiti, sull'attività di vigilanza esercitata dai consueti agenti di polizia («bargello» ed «esecutori»), sulle denunce anonime che giungevano dal basso – anche individualmente – sotto forma di deposizioni segrete e di lettere «cieche», sui «mandati» ufficiali provenienti dalle comunità rurali, sugli interrogatori di polizia effettuati in tutto lo stato (i così detti «discolati»)⁷, sulle informazioni offerte dai commissari di vicaria (i quali, in qualità di amministratori del contado, potevano a loro volta servirsi di delatori occulti e segretamente ricompensati) e infine – in maniera tutt'altro che infrequente – sulle segnalazioni fornite degli uomini di chiesa (sacerdoti in testa). Le notizie e le denunce che arrivavano al Magistrato dei Segretari avevano dunque un'origine eterogenea, giungendo dall'alto e dal basso, da canali ufficiali e istituzionali così come da informatori segreti che operavano autonomamente, da dichiarazioni individuali e da deputazioni collettive, dai rappresentanti del potere statale e dai membri dell'autorità ecclesiastica.

Gli interventi punitivi di questa istituzione oscillavano dalle sanzioni pecuniarie all'esilio dallo stato, passando attraverso la detenzione carceraria, la relegazione forzata, la reclusione nell'ospedale psichiatrico di Fregionaia (divenuto tale nel 1773)⁸ e talvolta anche la «corda», specie nei confronti degli inquisiti che non rispondevano alle prime convocazioni. L'entità delle pene inflitte dai Segretari rispecchiava generalmente il ceto sociale di appartenenza del condannato: nella maggior parte dei casi infatti, di fronte al medesimo reato, mentre gli uomini dell'aristocrazia venivano rimproverati o al massimo erano costretti a pagare una multa, per i membri del ceto popolare (specie quelli del contado) si aprivano le porte del carcere o addirittura, in seconda battuta, dell'esilio. Solo quando era in gioco l'interesse comune del patriziato e quando i casi in questione riguardavano direttamente la sopravvivenza dello stato, l'intervento dei Segretari si faceva particolarmente duro e poteva comprendere – anche per i nobili – l'uso della tortura a livello investigativo e la pena capitale a livello punitivo.⁹

Lo dimostra ciò che accadde nel 1750, all'epoca della vertenza con Firenze per i lavori alla contestata strada confinaria del monte Gragno in Garfagnana, quando i Segretari e una delegazione di sei nobili arrivarono a eseguire la condanna a morte del prete Gio. Antonio Maria Cipriani, il quale ammise di aver tenuto un «carteggio sedizioso» con la Reggenza toscana – in particolare coi marchesi Vincenzo Riccardi e Guido da Bagnano – per informarla sulle intenzioni del governo lucchese, temendo che l'eventuale ampliamento di tale strada potesse causare «qualche danno [...] in un suo campo».¹⁰ La cattura di questo prete, «per non fare un passo [...] contrario ai diritti della chiesa», era avvenuta col benestare del vescovo Giuseppe Palma, a cui era stato chiesto di poter «arrestare un ecclesiastico per materie di

⁷ I «discolati» furono spesso utilizzati dal governo lucchese per venire a conoscenza di diversi reati o comunque di comportamenti moralmente sconvenienti (dalla bestemmia alla sodomia, dal gioco alla «mala vita», dagli illecitiannonari al poco «rispetto» nelle chiese) e per iniziarne o proseguirne le indagini processuali. Nel 1660 questo strumento poliziesco – istituito per la prima volta nel 1482 – fu indirizzato anche al controllo dell'atteggiamento tenuto dai nobili all'interno del Consiglio Generale, così da evitarvi la nascita di «fazioni» pericolose per la *medietas* politica, la cui tutela poteva persino prevedere l'allontanamento dallo stato dei «parlatori importuni» (è ciò che accadde, proprio nel 1660, ai nobili «soverchiatori» Gio. Vincenzo Diversi, Curzio Franciotti, Orazio Guinigi e Paolo Buonvisi): cfr. S. Bongi, *Inventario*, I, p. 134.

⁸ Cfr. R. Sabbatini (a cura di), *Dal monastero allo Spedale de'pazzi. Fregionaia da metà Settecento al 1808*, Roma, Donzelli, 2012.

⁹ Sulla maggiore «sensibilità» giuridica e giudiziaria dei nobili lucchesi – e più in generale dei cittadini – rispetto ai forestieri e agli abitanti del contado, si veda A.V. Migliorini, *Lucca e la Santa Sede*, pp. 22-23.

¹⁰ *Ivi*, pp. 24, 43.

stato, senza però specificare la persona o il delitto». All'interno di una procedura svoltasi «colla potestà economica e colle forme straordinarie e senza formalità di processo», dopo aver confessato sotto tortura le proprie responsabilità (negando comunque l'intervento di eventuali complici), il Cipriani fu allora «degradato» allo stato laicale, condannato per «lesa maestà umana» e strangolato «occultamente» in carcere, attraverso una «giustissima benché funesta esecuzione» ordinata – almeno ufficialmente – con «sincera tranquillità di coscienza».¹¹

3. *Il Magistrato dei Segretari nella Lucca del Settecento: le ragioni di una scelta*

La ricostruzione dell'attività istituzionale dei Segretari è interessante soprattutto per quanto riguarda il Settecento. L'ultimo secolo di vita della repubblica aristocratica lucchese fu infatti contrassegnato da alcune dinamiche che ne misero a dura prova la tenuta interna, legate sia alla costante riduzione del numero delle famiglie del patriziato urbano, le uniche ad avere accesso alle cariche di governo, sia al progressivo livellamento economico del vertice della società locale, i cui affari nella tradizionale industria serica erano ormai divenuti molto meno remunerativi rispetto al passato ed erano stati da tempo sostituiti con consistenti investimenti nella più sicura rendita fondiaria.¹²

Certamente il declino demografico della nobiltà lucchese rispetto agli iniziali 225 ceppi o casati iscritti al Libro d'Oro del 1628 comportò, alla lunga, dei problemi sempre più gravi di natura istituzionale per quanto riguarda la gestione delle cariche politiche e la loro spartizione a livello aristocratico (tra il 1600 e il 1713 si spensero ben 62 famiglie nobili, mentre nel 1787 si calcolò che i «consortati» di cittadinanza originaria rimasti erano appena 88). Questo fenomeno infatti non venne mai bilanciato da un deciso processo di nuove ascrizioni al patriziato (soltanto 12 furono le famiglie reintegrate o nobilitate *ex novo* tra il 1628 e il 1787), situazione che costrinse i nobili lucchesi a proporre per tutto il secolo – in maniera spesso confusa e contraddittoria – una farraginosa serie di soluzioni indirizzate a «conservare la repubblica a se stessi e se stessi alla repubblica» (i due provvedimenti forse più significativi in tal senso furono la riduzione da 120 a 90 dei membri del Consiglio Generale, stabilita nel 1720, e la creazione nel 1768 di un'unica congregazione consiliare di 150 nobili).¹³

Ed è appunto nel corso del Settecento, in concomitanza con questi problemi di tenuta dell'ordinamento aristocratico, che il Magistrato dei Segretari raggiunse il culmine della propria autorità, completando un percorso di progressivo rafforzamento istituzionale intrapreso a partire dal Cinquecento con l'acquisizione di una gamma composita di funzioni, legate tanto a questioni di ordine pubblico e stabilità sociale, quanto alla sfera della morale privata e del comportamento individuale. Verso la metà del secolo, in una sorta di costruzione archivistica delle proprie competenze istituzionali – a loro volta sancite da una continua

¹¹ In realtà l'*iter* politico e giudiziario che portò alla tortura e alla condanna del Cipriani fu contrastato e non privo di dubbi laceranti, come si vede dalla ricostruzione fattane in R. Sabbatini, *L'occhio dell'ambasciatore. L'Europa delle guerre di successione nell'autobiografia dell'inviato lucchese a Vienna*, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 323-337.

¹² M. Brogi, *A Lucca tra Rivoluzione francese e Napoleone: considerazioni sull'apparente monolitismo oligarchico*, «Actum Luce», XVII, 1988, 1-2, pp. 97-122; A.V. Migliorini, *Aspetti istituzionali e patriziato nella Repubblica di Lucca: il problema della estinzione delle famiglie nobili nel Settecento*, in L. Gambino (a cura di), *Stato, autorità, libertà. Studi in onore di Mario D'Addio*, Roma, Aracne, 1999, pp. 457-466; R. Sabbatini, *Giovanni Attilio Arnolfini ed il Trattato Del ristabilimento dell'Arte della Seta*, Lucca, Pacini Fazzi, 2001, pp. 133-136.

¹³ R. Sabbatini, *Lucca, la Repubblica prudente*, in E. Fasano Guarini, M. Natalizi, R. Sabbatini (a cura di), *Repubblicanesimo e repubbliche nell'Europa di antico regime*, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 271-285; S. Bertelli, *Trittico. Lucca, Ragusa, Boston. Tre città mercantili tra Cinque e Seicento*, Roma, Donzelli, 2004, pp. 37-39; A.V. Migliorini, *Lucca e la Santa Sede*, pp. 96-97.

produzione normativa di «disciplinamento» politico-sociale¹⁴ – molte di queste funzioni vennero peraltro formalizzate all'interno di uno specifico documento – intitolato «Sunto di leggi, decreti e note in ordine all'autorità dell'Ill.mo Magistrato» – la cui composizione fu espressamente richiesta dal Consiglio Generale.¹⁵

La documentazione relativa all'operato dei Segretari si riferisce, in larghissima parte, all'attività da essi svolta nel corso del Settecento: dei 211 volumi totali che ne compongono il fondo archivistico, ben 159 (ossia il 75%) costituiscono in effetti il prodotto – diretto o meno – dell'azione esercitata dai Segretari durante quel secolo, come si vede anche dalle due serie più corpose, quelle delle *Deliberazioni* (41 volumi totali, di cui 27 sono relativi al Settecento) e delle *Scritture* (126 volumi totali, di cui 97 si riferiscono al Settecento).

L'operato di questa istituzione fu continuo nel corso di tutto il secolo, rispetto a cui si hanno quasi dodicimila registrazioni della relativa attività all'interno delle *Deliberazioni*, per una media di oltre 120 all'anno, la maggior parte delle quali si riferisce alle sedute in cui i Segretari si riunirono ufficialmente. Dal gennaio del 1700 al dicembre del 1798, per ben 79 volte essi raggiunsero o oltrepassarono la quota dei 100 incontri, superando quindi la media delle tre riunioni settimanali. Sono dati assai significativi, tanto più se proiettati all'interno di un secolo – il Settecento appunto – caratterizzato da un progressivo disimpegno politico dei nobili cittadini, a causa del quale, per esempio, il Consiglio Generale non riusciva a riunirsi per intere settimane nei lunghi periodi delle villeggiature di maggio-giugno e ottobre-novembre.¹⁶

4. L'attività dei Segretari: il controllo su sicurezza statale, ordine pubblico e morale privata

Il Magistrato dei Segretari, per garantire la quiete all'interno della repubblica lucchese, svolse quotidianamente un controllo penetrante su tutto lo stato, a partire dalle grandi questioni che ne interessavano la sopravvivenza politica, passando per la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, fino ad arrivare agli aspetti più intimi che riguardavano il comportamento privato di ogni individuo nella sua quotidianità. Le competenze di questa istituzione erano dunque estremamente composite, a tal punto che è difficile inquadrarle con precisione senza rischiare di dar vita a semplificazioni arbitrarie e riduttive. Di alcuni aspetti i Segretari si occuparono in maniera esclusiva e nell'ambito specifico della propria autorità, di altri si occuparono invece parallelamente all'attività di istituzioni complementari e in sinergia con esse.

¹⁴ Tale aspetto viene messo in risalto, per quanto riguarda lo stato fiorentino, in E. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 659-690.

¹⁵ ASL, *Segretari*, 1: nelle carte di questo volume, non numerate né disposte in ordine cronologico, sono elencate le principali competenze dei Segretari; la sua composizione, richiesta dal Consiglio Generale nel 1740, fu affidata ai nobili Gio. Battista Parensi, Gio. Vincenzo Bottini, Gio. Battista Domenico Sardini, Gio. Vincenzo Spada, Marco Antonio Palma e Tommaso Guinigi.

¹⁶ Sulla «mancanza di senso civico» che caratterizzò la nobiltà lucchese nel Settecento, rinvio alle considerazioni in R. Sabbatini, *Lucca, la Repubblica prudente*, pp. 271-272.

4.1. La sicurezza statale a livello politico-diplomatico e di ordine pubblico

Le questioni che interessavano più da vicino la conservazione della repubblica e della sua *libertas* erano spesso intrecciate alle vicende di politica estera e all'attività diplomatica, ambiti in cui i Segretari solitamente intervenivano in un regime di collaborazione con l'Offizio sopra le Differenze, vero e proprio ministero degli esteri di Lucca. In primo luogo essi erano incaricati di monitorare la situazione ai confini dello stato e di agire, all'occorrenza, quando vi scoppiavano vertenze giurisdizionali, causate dalla reciproca ostilità delle popolazioni locali in riferimento alle attività di sfruttamento concorrenziale – caccia, pesca, pascolo, raccolta di legna e fieno – delle relative risorse ambientali.¹⁷

Altra incombenza fondamentale nella gestione dei rapporti con l'esterno era la vigilanza sull'eventuale corrispondenza tra «qualsifosse abitante della città o stato» e i «principi forestieri» (oppure i loro ministri, tanto laici quanto religiosi), con i quali era proibito «trattare per lettera o verbalmente» – lo abbiamo già visto a proposito della tragica vicenda del prete Cipriani – senza la preventiva licenza dei Segretari.¹⁸ Ad essi era inoltre affidato l'incarico di impedire la divulgazione all'estero di informazioni o voci che riguardassero la repubblica, così da conservarla «come scordata al mondo», secondo quella che fu sempre la «massima» del Consiglio Generale.¹⁹ Ciò valeva sia per le fastidiose «ciarle» popolari che potevano varcare i confini dello stato, sia per le notizie ufficialmente diffuse dai giornali stranieri. Lo dimostrano per esempio le decisioni prese nel 1764 contro Giuseppe Mariani di Massa, detto «Cipollone», espulso dalla vicaria lucchese di Montignoso perché «indiziato gravemente di servire di esploratore in affari di stato»;²⁰ ma lo dimostra pure quanto avvenne nel 1768, quando le autorità tedesche di Colonia, su pressione del Magistrato dei Segretari, dovettero intervenire nei confronti del gazzettiere locale, intimandogli di non pubblicare «alcuna cosa sotto la data di Lucca», secondo un divieto che l'anno successivo colpì anche il gazzettiere fiorentino, invitato ad astenersi dal «porre ne' suoi fogli articolo alcuno» relativo agli «affari della repubblica o di alcuna altra particolare persona lucchese».²¹

All'opposto, per quanto concerne le notizie relative agli altri stati, i Segretari cercavano di tenersi sempre aggiornati, rimanendo in contatto costante col corpo diplomatico lucchese in missione all'estero e con informatori segreti appositamente ricompensati. Questa istituzione funzionava in sostanza come un vero e proprio organo di polizia politica, essendo incaricata di perseguire anche la rivelazione dei segreti di governo, reato per cui si poteva perfino arrivare – il caso del prete Cipriani lo ha ben evidenziato – alla comminazione della pena capitale.

I Segretari inoltre vigilavano sulla diffusione di scritture «sediziose» e sulla circolazione di libri di «cattivo dogma», sulla protesta anonima di tipo antigovernativo, antinobiliare o anticlericale, così come su eventuali atti di vandalismo contro le leggi affisse «nei soliti punti» dello stato, sulle espressioni della contestazione pubblica e certamente sulle opinioni politiche. A tal proposito fu scrupolosa la loro censura nei confronti delle varie forme di comunicazione del malcontento sociale – contro chiunque esse venissero indirizzate – come accadde per le lettere «cieche», i cartelli e i biglietti di protesta, i testi satirici, polemici o

¹⁷ ASL, *Segretari*, 23 (15 e 29 ottobre, 5 novembre 1731), 27 (30 settembre, 2 e 5 ottobre, 13 e 27 novembre 1741), 31 (5 marzo, 18 e 28 maggio, 11 e 18 giugno, 5 luglio 1761).

¹⁸ S. Bongi, *Inventario*, I, pp. 207-208.

¹⁹ Cfr. A. Mazzarosa, *Storia di Lucca. Dalla sua origine fino al MDCCCXIV*, II, Lucca, Giusti, 1833, p. 136.

²⁰ ASL, *Segretari*, 204, IV (vedi alla lettera R).

²¹ ASL, *Segretari*, 150 (lettera del 13 febbraio 1768), 151 (lettera dell'11 novembre 1769).

diffamatori, e più in generale per tutte quelle scritte che erano considerate «sediziose et indicative della poca quiete del popolo».²²

I Segretari erano inoltre i tutori della mentalità lucchese (a livello religioso e più latamente culturale), che provvedevano a difendere attraverso un'attenta vigilanza sulle idee provenienti – più o meno clandestinamente – dagli altri stati. Il ricordo di quanto era avvenuto nel Cinquecento, quando l'eresia «ultramontana» si era pericolosamente diffusa all'interno della repubblica, condizionava ancora, a due secoli di distanza, l'atteggiamento del governo aristocratico.²³ Ne sono un esempio sia il controllo esercitato, attorno alla metà del Settecento, sulla diffusione dei principi propugnati dalla compagnia fiorentina dei «Liberi Muratori», sia la penetrante attività poliziesca indirizzata, qualche tempo dopo, alla neutralizzazione di eventuali complotti filo-francesi e alla repressione delle temute idee giacobine, i cui sostenitori vennero rinchiusi in carcere o cacciati dallo stato.²⁴

Questa politica di tutela della *forma mentis* lucchese si manifestò anche attraverso una stretta sorveglianza nei confronti dell'introduzione di mode di «poca modestia» all'interno della repubblica, come quelle relative al vestiario e alle così dette «apparenze».²⁵ In tale prospettiva l'attività dei Segretari si affiancò a quella dell'Offizio sopra gli Ornamenti e la Prammatica, che nel corso dei secoli svolse un ruolo di primo piano nella politica contro le spese eccessive e l'ostentazione della ricchezza, in particolare per quanto riguarda il lusso «feminino», accusato di impedire «all'huomini di ammogliarsi» e quindi di contribuire alla progressiva «mancanza delle famiglie nobili».²⁶ Tuttavia questo tipo di controllo non aveva ragioni soltanto economiche, visto che in particolari congiunture politiche esso poteva assumere una funzione significativa anche a livello ideologico. Lo dimostra l'atteggiamento tenuto negli ultimi anni del Settecento nei confronti di quegli individui che presentavano un abbigliamento e un'acconciatura «alla moda di Francia» (ossia che portavano calzoni aderenti fino alle caviglie e lunghi capelli sciolti dietro le spalle), come faceva per esempio il nobile Cesare Burlamacchi, che i Segretari invitarono a più riprese «a cambiar contegno e maniera di

²² ASL, *Segretari*, 47 (memoriale dell'8 ottobre 1711). Sui testi anonimi di minaccia e protesta, si vedano E.P. Thompson, *Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Torino, Einaudi, 1981, pp. 181-239, E. Grendi, *Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Palermo, Gelka, 1989, pp. 11-17, 82-87, e P. Preto, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano, il Saggiatore, 2003, pp. 47-54, 70-74, 139-143. Sul tema della censura in età moderna, e più particolarmente sui rapporti che ne scaturirono tra istituzioni statali e potere ecclesiastico, rinvio a M. Cavarzere, *La prassi della censura nell'Italia del Seicento. Tra repressione e mediazione*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 27-36.

²³ Sul passato eretico della Lucca cinquecentesca e sull'emigrazione nella calvinista Ginevra di diversi esponenti del patriziato locale, rimando a M. Berengo, *Nobili e mercanti*, pp. 399-454, ed a S. Adorni Braccesi, «Una città infetta». *La repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento*, Firenze, Olschki, 1994, pp. 319-385.

²⁴ ASL, *Segretari*, 42 (4 luglio 1796), 43 (14, 24, 25 e 26 luglio, 1 e 16 agosto, 16, 20, 24, 26 e 27 settembre, 6 e 25 ottobre 1797, 12 aprile e 29 giugno 1798), 49 (ricordi del 1740), 190 (lettera del 13 maggio 1797). I provvedimenti che i Segretari presero nei confronti di coloro che sostenevano la Francia, la Repubblica Cisalpina e il nuovo credo democratico possono essere rintracciati nell'apposita serie archivistica delle *Deliberazioni segrete*, dove sono registrate ricorrenti ammonizioni a non fare «discorsi contro il governo», «non praticare con cattivi compagni» e «non tenere massime e sentimenti sospetti». La repressione antigiacobina fu particolarmente intensa nel 1794 e nel 1797, quando i Segretari vennero affiancati da una deputazione temporanea di tre nobili «aggiunti per gli affari di stato». Si veda anche G. Tori, *Lucca giacobina. Primo governo democratico della Repubblica lucchese (1799)*, I, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2000, pp. 29-35, 84-108.

²⁵ Cfr. M.G. Muzzarelli, *La disciplina delle apparenze. Vesti e ornamenti nella legislazione suntuaria bolognese fra XIII e XV secolo*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società*, pp. 757-784.

²⁶ A.V. Migliorini, *Lucca e la Santa Sede*, pp. 17-19; B. Niccoli, *Il costume a Lucca. Contenuti e problemi di moda dalla Repubblica al Principato*, Lucca, Pacini Fazzi, 1995, pp. 39-64.

vestire», adattandosi «all'uso del Paese» (ossia portando abiti neri) e «dando così esempio agli altri de' ceti inferiori».²⁷

Tutelare (e influenzare) la mentalità lucchese significava inoltre controllare le omelie e i sermoni sacerdotali, vigilare sui «portamenti» dei preti in qualità di maestri delle comunità rurali, e ovviamente monitorare l'organizzazione di esercizi spirituali, processioni e missioni religiose, il cui allestimento doveva essere sottoposto alla preventiva approvazione dei Segretari, necessaria per evitare – soprattutto in caso di manifestazioni notturne – l'eventuale insorgere di «sconcerti e scandali».²⁸ Le ore successive al tramonto erano temute proprio per il possibile manifestarsi di «insolenze» e «impertinenze» pubbliche, per la cui prevenzione i Segretari erano tenuti a impedire il formarsi di «raduni o conventicole di più persone» e a rintracciare chi girava armato nel centro urbano, chi vi intonava canzoni «oscene», chi vi faceva schiamazzi e chi vi commetteva atti di vandalismo (per esempio i così detti «sporcamenti delle case»). I Segretari avevano cioè l'obiettivo di mantenere, di giorno e più ancora di notte, in particolare dentro la città di Lucca, «quella pace e quiete [...] tanto desiderata per il buon governo della repubblica».²⁹

Per evitare il verificarsi di diatribe, risse, duelli e «stoccate» – pericolose conseguenze di quelle che erano definite «superiorità» e «maggioranze» – i Segretari dovevano reprimere anche le forme diffamatorie del linguaggio quotidiano, ammonendo i relativi protagonisti a «non parlare in pregiudizio altrui», «non ingiuriare», non usare «male parole», «mali termini» o «mali trattamenti». Essi erano cioè tenuti a tutelare, talvolta ricorrendo perfino alla detenzione carceraria, la buona reputazione individuale, elemento essenziale per il mantenimento di una concordia che in età moderna si basava soprattutto su rapporti di fiducia reciproca.³⁰

Dal punto di vista del controllo sociale, i Segretari dovevano poi sorvegliare i vari «ridotti» pubblici in cui i sudditi solevano trascorrere il tempo libero (specialmente osterie e cantine), i cui gestori all'inizio di ogni anno venivano convocati e ammoniti a rispettare gli orari di chiusura, il divieto di ammettere giochi proibiti, donne di «mal affare», persone «facinorose» o discorsi inopportuni (cioè di argomento politico o religioso), e la proibizione di «tener mano a far male ai figli di famiglia» (ossia di adescare i giovani «a portar via cose di casa» e a sperperare il patrimonio domestico in crapule e prostitute).³¹

²⁷ ASL, *Segretari*, 43 (15 aprile, 4 maggio e 19 agosto 1798).

²⁸ ASL, *Segretari*, 16 (6 aprile, 12 e 15 settembre 1701). Per il controllo sulle manifestazioni religiose tenute di notte, si veda O. Niccoli, *Riti notturni: le processioni fra Cinquecento e Seicento*, in M. Sbriccoli (a cura di), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 80-93.

²⁹ ASL, *Segretari*, 47 (memoriale dell'8 agosto 1701). Sul tema del controllo notturno, fondamentale nelle società di Antico Regime, si veda M. Sbriccoli, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte*, pp. 9-19.

³⁰ Sulla fiducia come elemento fondamentale per il buon funzionamento delle economie di Antico Regime (ma anche della giustizia), la bibliografia è piuttosto vasta: W. Panciera, *Fiducia e affari nella società veneziana del Settecento*, Padova, CLEUP, 2000, pp. 71-89; L. Fontaine, *L'économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe préindustrielle*, Paris, Gallimard, 2008, pp. 277-307; N. Rolla, *La piazza e il palazzo. I mercati e il vicariato di Torino nel Settecento*, Pisa, Plus-Pisa university press, 2010, pp. 63-65, 78-89, 145-154; S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 33-48, 99-151; G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 43-77.

³¹ ASL, *Segretari*, 16 (10 e 13 gennaio 1701), 19 (8 e 12 gennaio 1711), 21 (27 marzo 1721), 23 (1 gennaio 1731), 27 (2 gennaio 1741). Sulle ragioni di questo controllo, mi permetto il rinvio a M. Giuli, *Legge, contrabbando, territorio. L'annona lucchese tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», XLVII, 2012, 1, pp. 175-177.

La vigilanza riguardava inoltre, più in generale, la vita associativa dei lucchesi – col controllo esercitato sulle «radunanze» di qualsiasi sorta e in particolare sulle confraternite laiche – così come le varie manifestazioni ludiche e mondane che venivano organizzate nello stato, soprattutto quando si trattava di feste di ballo, veglie in maschera, spettacoli pirotecnici e naturalmente giochi (specie di carte e dadi, pericolosi perché vi si scommetteva). Allo stesso modo i Segretari esercitarono sempre uno stretto controllo nei confronti delle attività teatrali, sia a livello di censura delle rappresentazioni non «castigate», sia a livello di vigilanza sull'atteggiamento degli spettatori, i quali non potevano lasciarsi andare ad «eccessi» quando assistevano alle messe in scena. Ad esempio nel 1796, dopo nemmeno un mese di attività, venne ordinata la chiusura del piccolo teatro cittadino «Turabuchi», i cui spettacoli erano finiti nelle mire dei Segretari a causa delle «molte impertinenze» che vi si commettevano.³²

Ovviamente tutelare la quiete sociale significava anche monitorare il comportamento dei forestieri, che potevano essere cacciati dallo stato qualora avessero dato «motivo di inquietudine» (nel 1682 era stata promulgata una legge apposita), così come significava vigilare su chi li ospitava e sulle varie strutture ricettive della repubblica.³³ A tal proposito, per esempio, i gestori delle osterie, sotto pena di sanzione pecuniaria, dovevano notificare ai Segretari – ma anche all'Offizio sopra la Religione e all'Offizio sopra la Buona Guardia – il nome dei clienti che di volta in volta prendevano alloggio nelle loro camere.³⁴ Un occhio di riguardo era rivolto agli stranieri non cattolici, di cui si temeva la «pertinace incredulità», e in particolare agli ebrei, ai quali fu sempre vietato di stabilirsi in maniera definitiva a Lucca, ritenendo che la loro permanenza «non [potesse] seguire senza pregiudizio e discapito» della repubblica.³⁵

Infine, dal punto di vista del controllo sociale in un'ottica tesa al perseguimento degli episodi di (micro)criminalità, era importante vigilare sulle varie forme di accattonaggio e mendicizia, di cui i Segretari si occuparono in collaborazione con l'Offizio sopra i Vagabondi, così come era fondamentale fronteggiare l'assai più preoccupante fenomeno del brigantaggio contadino, per la cui repressione nel 1654 fu previsto un finanziamento straordinario elargito dall'Offizio sopra le Entrate in caso di necessità.³⁶ Di una certa durezza si rivelarono, a tal proposito, le operazioni militari condotte nel 1751 contro alcuni «facinorosi» che – guidati dal

³² ASL, *Sardini*, 165, p. 176. Più in generale, sul tema del controllo (e del dibattito) relativo al ballo, al gioco e alle rappresentazioni teatrali, si vedano A. Arcangeli, *Davide o Salomè? Il dibattito europeo sulla danza nella prima età moderna*, Treviso-Roma, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche-Viella, 2000, pp. 67-261, A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa, Edizioni Plus, 2002, pp. 83-194, e B. Majorana, *Governo del corpo, governo dell'anima: attori e spettatori nel teatro italiano del XVII secolo*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società*, pp. 437-490.

³³ ASL, *Segretari*, 16 (3 gennaio 1701), 19 (3 gennaio 1711), 21 (21 marzo 1721), 23 (1 gennaio 1731), 27 (2 gennaio 1741); ASL, *Libri di corredo*, 2, cc. 100r, 239r-243v; 3, cc. 209r-215r.

³⁴ ASL, *Segretari*, 23 (29 gennaio 1731).

³⁵ ASL, *Segretari*, 49 (ricordi del 1740). In ASL, *Segretari*, 201, VII, VIII, sono conservati due «indici nominativi de' permessi dati agli ebrei di trattenerli temporariamente nella città», ossia per la durata di otto giorni (salvo eventuali proroghe), come da deliberazione del Collegio degli Anziani emanata in data 8 maggio 1738. Più in generale, sui complessi rapporti tra cristiani ed ebrei in epoca moderna, conflittuali ma anche di collaborazione, si veda M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012, pp. 181-214.

³⁶ Un breve ma puntuale quadro sulla legislazione lucchese in materia di vagabondaggio e mendicizia si trova in ASL, *Libri di corredo*, 2, cc. 183r-185r. Più in generale, su questo tipo di controllo nelle società di Antico Regime, si vedano M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 587-604, e P. Piasenza, *Polizia e città. Strategie d'ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settecento*, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 261-336. Sul brigantaggio lucchese, che nel Cinquecento si era strettamente legato al fenomeno delle sette rurali e al cortocircuito delle vendette familiari, rinvio a M. Berengo, *Nobili e mercanti*, pp. 341-356.

bandito Cesare Benedetti – arrivarono ad imperversare fin dentro le Sei Miglia (la zona del contado a ridosso di Lucca), nei cui confronti vennero predisposti degli interventi talmente aspri – sebbene non sempre efficaci – da sfociare in veri e propri episodi di guerriglia rurale.³⁷

4.2 Il controllo sulla sfera familiare e privata

La quiete che il Magistrato dei Segretari doveva garantire a difesa della *libertas* della repubblica passava anche per il controllo dei vari aspetti legati alla sfera privata del comportamento di ogni individuo, a cominciare da ciò che accadeva all'interno delle famiglie lucchesi, ritenute il nucleo portante della società e dunque sorvegliate/tutelate dal punto di vista morale e materiale. In tale prospettiva i Segretari erano tenuti a vigilare, in primo luogo, sui rapporti tra genitori e figli, tra coniugi oppure tra fratelli, perseguendo il fondamentale obiettivo di prevenire qualsiasi occasione che potesse portare a «scandali» (spesso legati a questioni patrimoniali, ereditarie, dotali o relative agli alimenti) e invitando all'occorrenza i litiganti a seguire le «vie della giustizia» o «della ragione», cioè a nominare arbitri pacificatori di reciproca fiducia per raggiungere un «aggiustamento amichevole».³⁸ Ai coniugi era richiesto un comportamento in linea con la vincolante schematicità dei dettami matrimoniali: le mogli dovevano obbedire ai mariti e questi ultimi erano tenuti a rispettarle e al contempo a controllarle, sorvegliandone la fedeltà, rinunciando a sperperare i beni di famiglia e ponendo fine ad eventuali tresche amorose con altre donne.

Sono diverse le vicende che testimoniano la volontà di far rispettare simili obblighi: per esempio quella che coinvolse il nobile Gio. Nicolao Ghivizzani, carcerato dai Segretari nel 1701 a causa dei continui «strapazzi» commessi nei confronti della moglie e della «dilapidazione delli suoi mobili et effetti dotali»; oppure quella che nel 1711 interessò Angelo Martino Martini di Lucca, per il quale i Segretari proposero la nomina di «qualche curatore» col compito di arginarne la «mala condotta [...] nel tenore di vivere», che lo portava a sperperare «tutti i [suoi] frutti» in «crapule e giochi» col rischio di trasformarlo in «mendico»; o ancora la vicenda che tra il 1731 e il 1732 coinvolse Lunardo Falconi, carcerato per la relazione extraconiugale praticata «con Agnese moglie di Domenico Giusti detto Polpettino», sulla quale peraltro pendeva l'accusa di avergli inviato «molte imbasciate» servendosi «dell'opera di una sua figlia» e approfittandosi della completa noncuranza del marito, «sciente» di tale tresca e addirittura «consensiente».³⁹

La fedeltà coniugale di tipo femminile rispondeva all'ideale controriformistico – di matrice biblica – della donna «economa» di Antico Regime, la quale doveva presentarsi vergine al matrimonio e vivere segregata nell'orizzonte domestico del governo quotidiano della famiglia. Alle donne si chiedeva cioè di mantenere una buona reputazione, prima come oneste e caste fanciulle – pena una diminuzione del loro «valore» – e poi come mogli fedeli. Il

³⁷ ASL, *Segretari*, 29 (23 e 30 agosto, 16 e 27 settembre, 6 e 19 ottobre, 4 novembre 1751).

³⁸ Sullo strumento degli arbitrati interpersonali, sul loro funzionamento e sulla loro coesistenza accanto a forme di giustizia gestite direttamente dal centro – così da creare un sistema giudiziario ibrido, eterogeneo e utilizzabile in maniera alternativa – si vedano O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, Einaudi, 1990, pp. 238-239, 244-247, e L. Martone, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984, pp. 3-21, 133-161. Sull'arbitrio di chi giudicava e sui suoi parametri («*aequitas, ratio, iustitia*»), si veda M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 37.

³⁹ ASL, *Segretari*, 16 (13 aprile 1701), 23 (8 ottobre, 29 e 31 dicembre 1731), 47 (memoriali del 31 marzo 1701 e 1 giugno 1711), 48 (ricordi del 1731). Tali episodi richiamano alla mente quelli analizzati, rispetto alla società fiorentina e veneziana, da parte di Daniela Lombardi e Joanne Ferraro in S. Seidel Menchi, D. Quagliani (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2000.

rispetto di tali obblighi aveva un'importante implicazione sociale, in quanto garantiva agli occhi del marito la legittimità della propria discendenza e dunque ne tutelava l'onorabilità pubblica. I doveri che le donne erano tenute ad adempiere scaturivano in effetti da una sorta di doppia morale che le faceva considerare proprietà sessuale maschile, per cui i «cattivi costumi» femminili erano ancora più biasimati rispetto a quelli degli uomini, che in caso di tradimento vedevano messa in dubbio, di fronte all'intera comunità di appartenenza, la propria capacità di conservare i beni di cui disponevano (e dunque anche la moglie) e di comandare sulla propria famiglia.⁴⁰

Pari importanza veniva attribuita all'autorità parentale e all'obbedienza filiale, che nell'ottica della sacra unione domestica sancita dal matrimonio cristiano facevano da corollario alla fedeltà coniugale: i genitori – e in particolare la figura paterna – erano quindi tenuti a svolgere un controllo rigoroso sulla condotta quotidiana dei figli e sulla loro educazione; e i figli, in maniera complementare, erano obbligati a «rispettare la madre» e a «non strapazzare il padre», obbedendo ai dettami del quarto comandamento biblico (ossia «alla legge di Dio e di natura»)⁴¹. Le madri lucchesi, dal canto loro, erano tenute a «custodire a dovere» il feto nel periodo della gravidanza e non potevano crescere la prole «senza [avere] marito», secondo un obbligo che costringeva le donne non sposate – talvolta sedotte e abbandonate con «scandalo», per le quali il ricorso all'infanticidio poteva servire a lavare l'onta di una precedente pratica sessuale illecita – ad affidare i propri figli all'ospedale cittadino di San Luca.⁴²

Il controllo sulla sfera familiare, quando era indirizzato ai «consortati» dell'oligarchia lucchese, serviva soprattutto per garantirne la «purezza nobiliare», ovvero per proteggere sia i privilegi aristocratici – avvertiti come l'unica espressione possibile della *libertas* repubblicana – sia le prerogative che facevano distinguere il patriziato cittadino come ceto dominante. Da questo punto di vista – oltre a difendere da ogni tentativo di appropriazione illecita i cognomi e gli emblemi delle famiglie nobili iscritte al Libro d'Oro⁴³ – i Segretari dovevano anche tutelare i patrimoni aristocratici e «borghesi», per la cui salvaguardia – fin dal 1690 – erano tenuti ad impedire che le figlie dei lucchesi facoltosi (nobili o comunque ricchi) si sposassero «fuori di stato», in modo da evitare che i loro beni dotali ed ereditari passassero sotto il controllo di una giurisdizione straniera.⁴⁴ Allo stesso modo – per le medesime ragioni di tipo economico – la loro vigilanza doveva estendersi pure sui forestieri che risiedevano nella

⁴⁰ S.F. Matthews Grieco, *Corpo, aspetto e sessualità*, in N. Zemon Davis, A. Farge (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 93-95.

⁴¹ ASL, *Segretari*, 16 (10 novembre 1701), 47 (memoriale del 27 ottobre 1701). Su questo aspetto si veda O. Niccoli, *Creanza e disciplina: buone maniere per i fanciulli nell'Italia della controriforma*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società*, pp. 929-963.

⁴² ASL, *Segretari*, 37 (24 settembre 1781). Sull'infamia sociale che colpiva le donne sedotte e abbandonate, e sull'infanticidio (soprattutto di figli maschi) come pratica a salvaguardia dell'onore femminile, si vedano D. Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 50-55, ed A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Einaudi, Torino, 2005, pp. 45-80.

⁴³ La stessa legge che nel 1628 aveva istituito il Libro d'Oro era scaturita da un banale processo per usurpazione onomastica, visto che il problema era quello di «chiamarsi messer Girolamo di Vanni col cognome Vanni»: cfr. ASL, *Consiglio Generale*, 106, p. 530; 370, p. 441. Situazioni simili furono di nuovo affrontate tra gli anni Settanta e Ottanta del Seicento, così come all'inizio del Settecento, quando i Segretari si occuparono dell'appropriazione illecita dell'«arma nobile» relativa ai cognomi Spada e Mazzoni: cfr. ASL, *Segretari*, 19 (9 marzo, 25 aprile, 2, 4 e 25 maggio, 5, 11 e 15 giugno 1711), 47 (memoriale del 25 aprile 1711).

⁴⁴ ASL, *Segretari*, 16 (3 gennaio 1701), 27 (2 gennaio 1741), 31 (2 marzo 1761), 49 (memoriale del 26 febbraio 1741).

repubblica ed erano sposati a donne lucchesi, i quali non potevano succedere «in qualsivoglia eredità che se li potesse pervenire, tanto per testamento d'ascendenti che di collaterali».⁴⁵

Fondamentale fu poi il ruolo attribuito ai Segretari rispetto all'esecuzione della severa legge contro i matrimoni «inequali» (ossia i «mariaggi turpi, vili et indecenti»), emanata nel 1711 per evitare il «discapito considerabile» – all'epoca, evidentemente, non proprio inconsueto – che le unioni tra i cittadini «capaci degli onori» (ossia i nobili) e le donne dei ceti subalterni apportavano a tutto il patriziato.⁴⁶ Nei confronti di coloro che non rispettavano il divieto di simili «mariaggi» erano previste la perdita dei diritti politici e la conseguente ineleggibilità alle cariche di governo (ossia a «tutti gli uffizi d'onore e d'utile della repubblica»), che ovviamente coinvolgevano anche i loro discendenti. Per impedire tali unioni – aborrite non solo in quanto lesive dell'endogamia del gruppo aristocratico, ma soprattutto perché pericolose per la conservazione dei privilegi economici spettanti ai suoi membri meno abbienti⁴⁷ – i Segretari non esitavano affatto a comminare sanzioni assai dure nei confronti degli stessi nobili coinvolti, ricorrendo spesso alla detenzione carceraria o alla pena del confino.

Tra le vittime della loro decisa azione repressiva – membri del patriziato urbano che nel corso del Settecento contrassero matrimoni «inequali» e dunque andarono incontro all'esclusione da ogni «offizio» politico, o comunque furono costretti a porre fine alle loro relazioni «turpi, vili et indecenti» prima di potersi sposare – vanno segnalati Pompeo Sergiusti, Orazio Trenta, Lodovico Sigismondo Colli, Nicolao Busdraghi, Girolamo Narducci, Felice De Nobili, Sebastiano Orsucci, Orazio Minucciani, Orazio Saminati e l'inquieto Ottaviano Diodati, noto soprattutto per essere stato tra i principali promotori dell'edizione lucchese dell'*Encyclopédie* (1757-71), ma celebre anche per aver contratto un «tumultuario» matrimonio con la figlia di un chirurgo del contado, Maria Felice Marcucci.⁴⁸

Altra fondamentale incombenza affidata ai Segretari era quella di custodire i registri alfabetici di coloro che, a seguito degli interrogatori di polizia nelle comunità del contado (i

⁴⁵ ASL, *Segretari*, 47 (ricordi del 1721).

⁴⁶ Il problema era esistito anche nei secoli precedenti, come si evince dal matrimonio «inequale» di cui fu protagonista nel 1633 il nobile Pellegrino Sergiusti, punito con l'immediata espulsione dal Collegio degli Anziani: cfr. S. Bertelli, *Trittico*, p. 180. Nel 1701 – ossia dieci anni prima dell'emanazione di questa legge – i Segretari erano invece riusciti a troncare la travagliata relazione tra il nobile Filippo Ottavio Poggi e Camilla Bertolozzi, definita «donna di mala vita» e «scandalosa» (probabilmente era una prostituta): cfr. ASL, *Segretari*, 16 (5 e 19 settembre 1701), 47 (memoriali del 21 luglio e dell'8 agosto 1701).

⁴⁷ Le ragioni principali di questa legge sembrerebbero in effetti economiche, volte soprattutto a limitare l'eventuale aumento della concorrenza rispetto agli «uffizi d'utile» (cioè remunerati) e al monopolio dei maggiori appalti pubblici, ai quali i nobili meno facoltosi potevano accedere con relativa facilità. Lo dimostrano anche le eccezioni previste al suo interno, per cui «alcuni mariaggi che a primo aspetto [apparivano] vili o indecenti» in realtà non dovevano essere considerati tali e potevano quindi essere contratti su approvazione dei Segretari, sia «per ragioni di grosse doti», sia per «speranza ben fondata di eredità considerabili»: cfr. ASL, *Consiglio Generale*, 188, pp. 59-62. Tali eccezioni permettevano dunque di contrastare, almeno parzialmente, il progressivo spegnimento demografico del ceto aristocratico, consentendo di immettere al suo interno le più facoltose famiglie non nobili della repubblica. Si vedano A.V. Migliorini, *La nobiltà lucchese e la legge sui matrimoni ineguali*, «Quaderni Stefaniani», XIV, 1995, pp. 263-270, e R. Sabbatini, *Famiglie e potere nella Lucca moderna*, pp. 246, 255-257. Una legge analoga, su cui quella lucchese si basò, esisteva fin dal 1526 anche a Venezia: cfr. V. Hunecke, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica (1646-1797)*. *Demografia, famiglia, ménage*, Roma, Jouvence, 1997, pp. 125-126.

⁴⁸ ASL, *Segretari*, 23 (8 febbraio, 26 aprile, 28 maggio, 9 luglio, 12 e 18 ottobre, 15, 26 e 29 novembre, 14 dicembre 1731), 29 (11 e 26 febbraio, 9 e 20 marzo, 14, 17 e 30 aprile, 18 maggio e 27 luglio 1751), 40 (1 e 8 agosto, 22 e 28 settembre 1791), 47 (memoriali del 29 gennaio 1711 e 9 febbraio 1713).

«discolati»), venivano segnalati come «discoli e malviventi».⁴⁹ Si trattava soprattutto di persone accusate di condurre una «vita scandalosa», che si distinguevano per comportamenti moralmente riprovati, descritti come «osceni» e «indecenti» (donne di «mala vita», di «mal affare» o di «pessimi costumi», ma anche uomini dall'esistenza «lasciva» o «licenziosa»), oppure di individui che si rendevano autori di chiassose e sarcastiche manifestazioni di protesta dall'allusivo significato sessuale («scampanate», «maggi», «cembalate»),⁵⁰ o ancora di persone che venivano segnalate per aver compiuto atti di «superiorità» e «maggioranze».

D'altra parte, il principale compito assegnato ai Segretari fu proprio quello di esercitare una repressione mirata e incisiva su tutte le pratiche sessuali di «mal costume» e sulle relazioni «disoneste» che ne scaturivano, rispetto cui essi intervennero spesso con provvedimenti atti a separarne fisicamente i protagonisti, ossia attraverso la comminazione di pene quali la reclusione carceraria, il cambio coatto di residenza e l'esilio dallo stato.

Tale controllo aveva un duplice obiettivo, orientato sia alla tutela dell'ordine pubblico, che poteva essere messo a repentaglio da diatribe causate da rivalità in amore, da casi di gelosia passionale, oppure da episodi di conflittualità familiare, sia alla salvaguardia della morale comune, legata a sua volta alla diffusione di atteggiamenti eticamente condivisibili da tutta la società.⁵¹ È per questo che ai Segretari fu affidata anche la repressione delle relazioni prematrimoniali o extraconiugali – ossia «degl'adulterij», «de' concubinati di persone libere» e degli «stupri» (non solo sotto forma di violenze sessuali, ma pure di rapporti completi a cui le donne non sposate si prestavano volontariamente, magari dopo aver ricevuto una futile promessa di matrimonio)⁵² – così come fu assegnato il perseguimento di reati quali l'incesto, il lenocinio, la pedofilia (i ragazzi dai 14 anni in su erano riconosciuti come «adulti»)⁵³, l'omosessualità e la sodomia («vizio nefando» di cui a Lucca, fino a metà Seicento, si era occupato l'Offizio sopra l'Onestà).⁵⁴

⁴⁹ ASL, *Segretari*, 207, cc. 1r-3r. Sull'uso dei «discolati» come strumento poliziesco di conoscenza degli illeciti commessi nella società lucchese dell'epoca, mi permetto il rinvio a M. Giuli, *Il governo di ogni giorno. L'amministrazione quotidiana in uno Stato di Antico Regime (Lucca, XVII-XVIII secolo)*, Roma, École française de Rome, 2012, pp. 180-196.

⁵⁰ Su «scampanate» e «maggi» (o «maggiate»), si vedano E.P. Thompson, *Società patrizia, cultura plebea*, pp. 137-174, e S.F. Matthews Grieco, *Corpo, aspetto e sessualità*, pp. 84-87.

⁵¹ L'innalzamento della soglia del pudore e l'introduzione di modelli comportamentali un tempo sconosciuti sono alcuni dei temi più significativi per lo studio dell'età moderna: cfr. N. Elias, *La civiltà delle buone maniere*, trad. it. Bologna, il Mulino, 1982, pp. 257-275, 298-309.

⁵² Sul concetto di «stupro» in età moderna, che si richiamava al diritto romano e si configurava come reato di misto foro, si vedano D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 319-340, 392-412, e G. Alessi, *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 609-640. Più in generale, sulla repressione delle relazioni che si ponevano al di fuori della sfera matrimoniale, si vedano D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, pp. 55-57, 115-130, e S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004 (in particolare i saggi di Anna Esposito, Lucia Ferrante, Laura Turchi e Sara Luperini).

⁵³ Dal punto di vista giuridico, fin dall'epoca di Giustiniano, era considerata questa l'età della maturità sessuale, sotto la quale la chiesa non permetteva di sposarsi: cfr. O. Niccoli, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 4-10.

⁵⁴ Cfr. U. Grassi, L'Offitio sopra l'onestà. *La repressione della sodomia nella Lucca del Cinquecento (1551-1580)*, «Studi storici», XLVIII, 2007, 1, pp. 127-160.

5. I rapporti col potere ecclesiastico nelle dinamiche di controllo su comportamento individuale e morale privata

La stretta sorveglianza esercitata sul comportamento individuale da parte dei Segretari, anche nei confronti degli aspetti più intimi dell'esistenza quotidiana, si intrecciò ovviamente con l'attività svolta nello stesso senso da parte del potere diocesano, dando vita ad un processo che, all'interno di un sistema giuridico in cui la sfera del reato si mescolava con quella del peccato, senza dubbio influenzò la formazione morale e civile della società lucchese.⁵⁵ Quali dinamiche ne scaturirono? Quelle della collaborazione sinergica oppure quelle della competizione antitetica? Innanzitutto va precisato che, tra i molteplici compiti assegnati al Magistrato dei Segretari, vi era anche il controllo sulla disciplina cristiana dei sudditi, un'incombenza che ordinariamente spettava all'Offizio sopra la Religione e rispetto alla quale la collaborazione col potere ecclesiastico si rivelò fondamentale, manifestandosi all'interno di un rapporto (non sempre lineare e talora latamente conflittuale) teso ad evitare che nella repubblica di Lucca venisse introdotto il tribunale del Sant'Uffizio.⁵⁶

In quest'ottica furono quindi frequenti le ammonizioni e le condanne che i Segretari comminarono, nel corso di tutto il secolo, di fronte al mancato rispetto del precetto pasquale, alla mancata frequentazione della dottrina cristiana e della messa, oppure alla mancata commemorazione dei giorni festivi in obbedienza al terzo comandamento cristiano.⁵⁷ Essi inoltre erano tenuti ad opporsi all'eventuale presenza di idee e atteggiamenti di matrice ereticale all'interno dello stato, a contrastare la diffusione di pratiche magiche e di arti divinatorie, a reprimere ogni espressione ritenuta sacrilega o di irriverenza dogmatica, e a garantire l'incolumità fisica e morale dei sacerdoti, spesso aggrediti con «insolenze», «strapazzi» o «minacce» dai propri parrocchiani. Come si vede, si tratta di incombenze che negli altri stati italiani di Antico Regime venivano svolte, generalmente in modo esclusivo, da parte dei tribunali inquisitoriali controllati da Roma e/o dai locali tribunali diocesani.⁵⁸

Da questo punto di vista, tra i reati che i Segretari perseguirono maggiormente per garantire il rispetto della disciplina cristiana vi fu senza dubbio la «blasfemia», per la cui repressione, fin dai primi anni del Settecento, essi operarono in sostituzione dell'Offizio sopra la Bestemmia, redarguendo severamente gli autori di discorsi «scandalosi» ed «osceni» a livello dogmatico, oppure mandandoli in carcere.⁵⁹ Ovviamente tutto questo controllo sulla pratica religiosa locale ebbe grande importanza anche dal punto di vista politico, visto che

⁵⁵ Cfr. P.G. Camaiani, *Dallo stato cittadino alla città bianca*, pp. 104-105, 129-162, 172-178, 225-226. Per valutazioni più generali sul rapporto tra istituzioni statali ed ecclesiastiche nel processo di formazione delle coscienze individuali, si veda O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800*, Milano, FrancoAngeli, 1994, pp. 13-25. Sulla forte osmosi (ma anche sulla loro graduale successione nel corso del tempo) tra piano religioso, etico e giuridico rispetto all'assimilazione tra peccato, colpa e reato, si vedano P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 411-418, ed E. Brambilla, *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza*, in *I tribunali del matrimonio*, pp. 521-575.

⁵⁶ S. Adorni Braccesi, «Una città infetta», pp. 319-385; M. Berengo, *Nobili e mercanti*, pp. 419-435; A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 80-83, 224-332; A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006, pp. 325-326, 439-441.

⁵⁷ ASL, *Segretari*, 29 (8 febbraio e 27 maggio 1751), 31 (17 settembre 1761), 37 (20 marzo e 30 agosto 1781), 40 (26 maggio 1791).

⁵⁸ A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia*, pp. 572-590, 640-659; G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 2003, pp. 201-274.

⁵⁹ ASL, *Segretari*, 19 (27 agosto 1711), 21 (23 aprile, 5 e 9 maggio, 21 agosto 1721), 27 (2 e 5 gennaio, 17 luglio 1741), 29 (4 agosto 1751), 40 (28 luglio e 15 dicembre 1791).

garantire il rispetto dei precetti ecclesiastici significava sia poter mantenere rapporti pacifici con la diocesi lucchese e soprattutto con la Santa Sede – onde evitare che da Roma si riproponesse il problema del passato eretico della repubblica e dell'assenza dal suo territorio dell'«aborrita» Inquisizione⁶⁰ – sia tutelare l'ordine morale dei sudditi e dunque la quiete sociale all'interno dello stato.

In collaborazione con l'autorità ecclesiastica e in sintonia con le direttive di alcuni vescovi – per esempio Francesco Buonvisi, Giuseppe Palma, Gio. Domenico Mansi e Martino Bianchi – i Segretari vigilavano pure sulla condotta quotidiana dei religiosi, sulle loro eventuali pratiche «profane» e sulle loro frequentazioni mondane, specie se «indecenti» rispetto all'abito clericale e violatrici del celibato ecclesiastico.⁶¹ In particolare si occupavano – esercitando un'autorità autonoma da qualsiasi ingerenza della chiesa – di ciò che accadeva all'interno degli ambienti monastici femminili, sia rispetto alla maniera in cui venivano affidate o ripartite le relative cariche amministrative, sia rispetto al comportamento tenuto dai padri confessori, dai padri guardiani, dalle religiose e da chi poteva attentare alla loro castità.⁶² A tal proposito i Segretari tenevano «esploratori fissi e straordinari» a guardia dei monasteri, a cui era assegnato il compito di aggiornare continuamente la lista degli «esterni visitatori» e di controllare tutto ciò che accadeva all'esterno delle loro porte, così da prevenire comportamenti lesivi non solo della morale pubblica, ma anche della sacralità del luogo (come l'intonazione di canzoni «oscene» oppure l'esecuzione di altre «insolenze»⁶³).

I Segretari erano inoltre incaricati di vigilare sul comportamento dei fedeli dentro e fuori i luoghi di culto durante le cerimonie liturgiche, perseguendo l'obiettivo di indirizzare i sudditi alle pratiche di devozione e di allontanarli dalle attività lavorative e/o mondane nei giorni di festa cristiana. Tale controllo si sovrapponeva alle prescrizioni emanate dall'autorità diocesana, che nei due sinodi settecenteschi e in altre occasioni aveva confermato il divieto di tenere feste, balli, giochi e spettacoli di qualsiasi tipo in concomitanza con le celebrazioni religiose e nei periodi più importanti del calendario ecclesiastico, così come quello di «lavorare e vendere, o fare altre cose proibite».⁶⁴ Tale vigilanza si estendeva anche alle questue organizzate durante le funzioni liturgiche, che i Segretari potevano proibire o comunque limitare, arrivando all'occorrenza ad utilizzare un particolare agente di polizia – lo «scacciapoveri» – per eliminare la presenza di mendicanti e accattoni dalle chiese. Quest'ultima incombenza acquistò una particolare importanza a partire dal 1701, quando il governo lucchese fu espressamente invitato dalla Santa Sede a monitorare con attenzione l'attività dei troppi questuanti che chiedevano elemosine nei luoghi di culto, spesso accusati di apportare «disturbo a' divini offizij».⁶⁵

Più in generale, per quanto riguarda la condotta dei sudditi durante le cerimonie religiose, i Segretari erano tenuti a comminare ammonizioni o addirittura a prendere provvedimenti

⁶⁰ Il termine si trova in S. Adorni Braccesi, *La Repubblica di Lucca e «l'aborrita» Inquisizione: istituzioni e società*, in A. Del Col, G. Paolini (a cura di), *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, pp. 233-262.

⁶¹ ASL, *Segretari*, 16 (17 marzo, 15 luglio, 1 agosto e 19 novembre 1701), 27 (21 agosto 1741), 29 (2 agosto 1751), 31 (2 luglio 1761). Per un quadro sulle principali dinamiche di controllo su cultura e disciplina del clero, particolarmente serrate dopo il Concilio di Trento, rinvio a G. Greco, *La chiesa in Italia nell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 63-68.

⁶² ASL, *Segretari*, 16 (4, 7 e 9 maggio, 11 giugno 1701), 19 (5 e 26 febbraio, 16 marzo e 9 aprile 1711).

⁶³ ASL, *Segretari*, 16 (29 agosto 1701), 21 (17 maggio, 7 luglio e 21 agosto 1721), 40 (14 marzo 1791).

⁶⁴ Il primo sinodo fu tenuto nel 1700 dal vescovo Francesco Buonvisi, il secondo nel 1736 da Fabio di Colloredo: cfr. P. Dinelli, *Dei sinodi della diocesi di Lucca. Dissertazioni di Paolino Dinelli, socio della Reale Accademia Lucchese*, in *Memorie e documenti per servire all'istoria del Ducato di Lucca*, VII, Lucca, Bertini, 1834, pp. 254-268.

⁶⁵ ASL, *Segretari*, 16 (17 agosto e 9 dicembre 1701).

punitivi (fino al carcere) nei confronti di coloro che facevano «romore» nelle chiese, vi commettevano «irriverenze», vi entravano con abiti «impropri» o non si inginocchiavano nei momenti stabiliti, mancando di «rispetto» alla sacralità del luogo e alla ritualità delle funzioni liturgiche. Ad essere attentamente controllati erano soprattutto gli individui più giovani – i «comunelli di gioventù» – spesso accusati di offrire «occasione di scandolo» durante la messa, quando si rendevano protagonisti di «ragionamenti, discorsi [...] passeggiamenti [...] saluti, riverenze [...] et altri simili atti», si sedevano «vicino alle donne» e addirittura chiacchieravano con loro di argomenti giudicati «inopportuni et improprij». ⁶⁶

Al pari della disciplina cristiana vigente nella repubblica, anche le attività ludiche furono soggette ad un controllo sinergico tra potere statale e autorità ecclesiastica, coi Segretari che spesso si avvalsero della collaborazione dei sacerdoti per ammonire e/o persuadere i sudditi a non esercitarsi in giochi proibiti e a non farvi partecipare i giovani. ⁶⁷ Il gioco – soprattutto quello di azzardo, tanto più se coinvolgeva gli stessi uomini di chiesa, talvolta scoperti a bere e a scommettere in cantine e osterie – era infatti ritenuto dannoso non soltanto a livello economico e materiale, in quanto fonte potenziale di dilapidazione del patrimonio domestico e individuale, ma anche dal punto di vista morale e spirituale, dal momento che le attività ludiche potevano distrarre i sudditi/fedeli dalle pratiche di devozione e dalla frequentazione della dottrina cristiana. ⁶⁸ Per limitarne gli aspetti più deleteri, la cooperazione tra stato e chiesa locale si mantenne sempre piuttosto stretta, come accadde nel corso del 1701, quando il governo e la diocesi di Lucca decisero di spartirsi il controllo di tutti coloro che – laici ed ecclesiastici – continuavano a violare i divieti sul «lotto di Genova» e quindi a sperperare le proprie ricchezze in un gioco sottoposto ad una giurisdizione forestiera. ⁶⁹

Fondamentale fu anche la collaborazione che lo stato e la chiesa strinsero contro le relazioni «disoneste» dei laici, per la cui repressione il governo lucchese fece spesso affidamento sul supporto dell'autorità ecclesiastica e in particolare – ancora una volta – sulla vigile attività dei sacerdoti, sollecitati ad informare i Segretari nel caso di eventuali unioni «scandalose» all'interno delle loro parrocchie. ⁷⁰ Questa sinergia repressiva era indirizzata soprattutto alle relazioni che si ponevano al di fuori del matrimonio e che non erano orientate al fine esclusivo della procreazione, giudicate pericolose per l'assetto stesso di una società che doveva basarsi sulla sacra famiglia cristiana e su coppie regolarmente riconosciute dalla chiesa. ⁷¹

⁶⁶ ASL, *Consiglio Generale*, 128, pp. 106-107 (9 febbraio 1649); 138, pp. 282-287 (25 aprile 1659); ASL, *Segretari*, 16 (13 agosto e 12 dicembre 1701), 21 (14 luglio 1721), 31 (16 marzo 1761). In ASL, *Segretari*, 202, si trovano due indici relativi ad «avvertimenti e condanne di persone che [stavano] in chiesa con poca decenza o vi [facevano] scandalo e rumore», contenenti il nome di oltre 1.300 persone registrate nei periodi 1623-30 e 1659-1715.

⁶⁷ ASL, *Segretari*, 40 (20 giugno 1791).

⁶⁸ Il problema del gioco – «detestabile e sopra tutti rovinoso vizio» – fu un tema assai dibattuto nel corso dell'intero Settecento (letterario e riformatore): R. Sabbatini, *L'occhio dell'ambasciatore*, pp. 38-40; A. Addobbati, *La festa e il gioco*, pp. 121-158.

⁶⁹ ASL, *Segretari*, 16 (10 giugno 1701). Il gioco del lotto, che secondo i calcoli del nobile Gio. Attilio Arnolfini comportò ai lucchesi una spesa di oltre 200 mila scudi nella prima metà del secolo, fu introdotto nella repubblica solo nel 1748 – «dopo quasi cinquanta anni di riflessioni e di studi» – anche a seguito dei pareri favorevoli di Costantino Roncaglia e Gio. Domenico Mansi, entrambi appartenenti alla congregazione dei Chierici della Madre di Dio (il secondo fu pure vescovo di Lucca dal 1764 al 1769). Si veda A.V. Migliorini, *Lucca e la Santa Sede*, pp. 19-20.

⁷⁰ ASL, *Segretari*, 29 (7 ottobre 1751), 31 (6 agosto e 10 dicembre 1761).

⁷¹ In età moderna, dal punto di vista del diritto canonico, ogni contatto fisico tra due persone non unite in matrimonio era considerato peccato capitale, anche quando esso non era finalizzato all'atto sessuale vero e proprio. Ad esprimersi in questo senso era stato papa Alessandro VII nel 1666, come si vede in D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, pp. 359-375.

Contro le pratiche prematrimoniali si scagliò per esempio il vescovo Giuseppe Palma, autore di due importanti lettere pastorali che i sacerdoti dovevano leggere *inter missarum solemnia*: la prima, «sopra l'uso di fare all'amore», scritta nel 1756 (e fatta poi ristampare dal vescovo Filippo Sardi nel 1794); la seconda, «sopra la familiarità e dimestichezza fra gli sposi prima del santo matrimonio», pubblicata nel 1758.⁷² La lettera del 1756 – sui cui contenuti il governo lucchese volle immediatamente essere informato (l'aristocrazia cittadina, d'altronde, fu sempre molto vigile allorché si trattava di evitare che il controllo sugli «amori proibiti» venisse monopolizzato dalle istituzioni ecclesiastiche)⁷³ – era indirizzata contro tutti quei giovani che, vinti dalla sola «impetuosa e cieca passione», praticavano con l'altro sesso in «domestiche conversazioni», oltrepassando i limiti dell'«onestà»; per contrastare un tale atteggiamento, il vescovo Palma invitava sacerdoti e confessori a negare oppure a differire l'assoluzione nei confronti di coloro che ne erano protagonisti, augurandosi inoltre la nascita di una «santa lega» tra tutti i religiosi della sua diocesi, avente l'obiettivo di eliminare «l'usanza [...] di fare all'amore» in cui si trovava invischiata «l'incauta e sconsigliatissima gioventù». Rispetto a questa lettera, quella del 1758 mirava alla denuncia di un fenomeno simile ma più specifico, relativo alla «frequente dimestichezza e familiarità fra gli sposi innanzi al matrimonio»: si trattava cioè di risolvere il problema di quelle coppie che, una volta sancita per contratto la volontà di sposarsi, pensavano di poter consumare le nozze prima della loro celebrazione effettiva, commettendo un «manifesto errore» contro cui il Palma richiedeva l'intervento preventivo/persuasivo dei parroci, dei confessori e degli stessi genitori.⁷⁴

Anche alcuni religiosi del ceto aristocratico, appartenenti all'ordine dei Chierici della Madre di Dio, si pronunciarono nel corso del Settecento contro l'amore extra o pre-matrimoniale. Uno di essi fu Girolamo Dal Portico, autore di una poderosa opera in cui istruiva i «novelli confessori» ad allontanare i fedeli dalla tentazione sessuale, ammoniva i futuri sposi a non cadere in desiderio e condannava alcune pratiche della sociabilità aristocratica, in particolare le «conversazioni» tra dame e «cavalier serventi».⁷⁵ I suoi strali polemici si affiancarono così a quelli del teologo Costantino Roncaglia, che prima di lui aveva stigmatizzato la pratica del cicisbeismo – assai diffusa a Lucca⁷⁶ – e ne aveva posto i protagonisti tra gli individui non «capaci di assoluzione».⁷⁷ Tuttavia sembra che il Magistrato

⁷² BSL (Biblioteca Statale di Lucca), *Busta 1255-11; Busta 1255-5; Busta 672.23*.

⁷³ ASL, *Giurisdizione*, 12, I, c. 56r; ASL, *Consiglio Generale*, 424, pp. 189-190; 451, p. 874. Il monopolio ecclesiastico sulla repressione delle pratiche extraconiugali fu ad esempio assai netto nella Napoli del Seicento, come si dimostra in G. Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 150-220.

⁷⁴ Per un'analisi più ampia sulla polemica contro il «fare all'amore», al di là cioè della specificità del caso lucchese, rinvio a D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, pp. 359-375.

⁷⁵ L'opera in questione (di oltre 750 pagine), intitolata *Gli amori tra le persone di sesso diverso disaminati co' principi della morale teologia*, fu pubblicata a Lucca nel 1751: cfr. D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, pp. 359-364.

⁷⁶ Cfr. R. Bizzocchi, *Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 21-103, 147-159. Di tale pratica parlò con ironia Giuseppe Gorani, individuandone le cause nella «quantité de mariages disproportionnés, quant à l'âge, qui se font dans cet état» e «qui invitent à la galanterie», per cui a Lucca «séduire une femme de qualité, l'aider à tromper son vieil époux, c'est être en règle»: cfr. G. Gorani, *Mémoires*, pp. 46-48.

⁷⁷ Cfr. A.V. Migliorini, *Lucca e la Santa Sede*, pp. 21-22. Costantino Roncaglia fu l'autore dell'opera intitolata *Le moderne conversazioni, volgarmente dette de' cicisbei*, pubblicata a Lucca nel 1720, così come di altri scritti di condanna nei confronti di queste pratiche della sociabilità aristocratica, tra cui un *Tomo dogmatico e morale sopra i sacramenti*. È comunque difficile stabilire quanto la familiarità tra dame e «cavalier serventi» favorisse relazioni effettivamente «illecite», superando la soglia del puro accompagnamento di cortesia. Il pittore sassone Georg Cristoph Martini, vissuto a Lucca dal 1727 fino alla morte, riteneva ad esempio che con qualche dama i

dei Segretari – la cui attività di vigilanza sugli *sponsalia de futuro* e sui rapporti carnali consumati con eccessivo anticipo dopo la sola sottoscrizione della promessa matrimoniale fu sicuramente solerte⁷⁸ – non abbia riservato attenzioni particolari nei confronti delle relazioni tra i «cavalier serventi» e le donne dell'aristocrazia cittadina, a conferma del fatto che a Lucca la pratica del cicisbeismo svolse un «ruolo unificante e costitutivo» – complessivamente strategico – per tutto il ceto di governo e per la sua «solidarietà» interna.⁷⁹

I rapporti tra stato e chiesa furono invece più incerti per quanto riguarda la già citata legge proibitiva dei matrimoni «inequali», il cui divieto – secondo il governo lucchese – non solo non era «contrario alle leggi divine», ma era altresì «molto conforme alla giustizia», poiché chi era destinato «a governare altri» non poteva «avvilirsi in modo da meritare il disprezzo di chi [doveva] starli soggetto».⁸⁰ Benché, in linea generale, gli accordi tra governo e diocesi – come quelli raggiunti col vescovo Filippo Sardi nel 1791⁸¹ – attribuissero alle autorità ecclesiastiche il compito di informare i Segretari su eventuali domande inoltrate ai sacerdoti da parte di quei «soggetti nobili» che desideravano sposarsi con «donne d'infima condizione», bisogna tuttavia segnalare che non mancarono mai, soprattutto a livello di argomentazioni teologiche, contrasti e divergenze sul diritto di bloccare «mariaggi» di questo tipo.⁸²

A tal proposito nel 1751 si aprì, all'interno del patriziato lucchese, un acceso dibattito sull'opportunità di impedire la già citata unione tra il nobile Ottaviano Diodati e la popolana Maria Felice Marcucci.⁸³ Se il responso di alcuni teologi (tra i quali Gaetano Francesco De Nobili, abate dei canonici lateranensi) riteneva lecito «per il principe impedire il matrimonio ad un suo cittadino, non ostante la parola seguita tra i contraenti e li sponsali contratti» – sia perché non si trattava ancora di sacramento ma di semplici accordi civili, sia perché «le promesse fatte da un nobile a donna plebea» non avevano efficacia giuridica, sia perché le unioni tra persone di ceto diverso erano considerate davvero «indecenti» – altri teologi (come l'agostiniano Gio. Lorenzo Berti) sostenevano invece che si dovesse in ogni caso mantenere «la data fede» e che nessuna autorità – né laica, né religiosa – potesse «obbligare allo spergiuro».⁸⁴ Basandosi sui pareri a lui più favorevoli – tra cui quello del vescovo Giuseppe Palma – il Diodati dichiarava di aver «motivi fortissimi di sposare la giovane Marcucci», come in effetti fece in un «tumultuario» matrimonio celebrato clandestinamente nella chiesa cittadina di Santa Maria Forisportam, che il tribunale diocesano arrivò a definire «valido e indissolubile» nonostante le pressioni del governo lucchese e dello stesso padre dello sposo (Lorenzo Diodati, all'epoca Gonfaloniere della repubblica).⁸⁵

cicisbei oltrepassassero la «misura»: cfr. G.C. Martini, *Viaggio in Toscana (1725-1745)*, Modena, Aedes Muratoriana, 1969, pp. 272-273, 283.

⁷⁸ ASL, *Segretari*, 19 (26 e 29 gennaio, 16 aprile 1711), 31 (27 luglio 1761), 34 (23 settembre 1771).

⁷⁹ Su tale aspetto si veda R. Bizzocchi, *Vita sociale, vita privata in un diario femminile fra Sette e Ottocento*, «Genesis. Rivista della società italiana delle storiche», III, 2004, 1, pp. 139-143.

⁸⁰ Cfr. A.V. Migliorini, *La nobiltà lucchese e la legge sui matrimoni ineguali*, pp. 269-270.

⁸¹ ASL, *Segretari*, 40 (5, 8 e 10 gennaio 1791).

⁸² Sui rapporti non sempre lineari tra potere statale e potere ecclesiastico nella politica di controllo e repressione di simili matrimoni, considerati deleteri a livello di «onore e rango», si veda D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, pp. 375-391.

⁸³ ASL, *Segretari*, 50 (memoriale del 24 febbraio 1751).

⁸⁴ Si vedano A.V. Migliorini, *Lucca e la Santa Sede*, pp. 81-82, e l'esauriente voce a cura di Mario Rosa in DBI, XL, pp. 179-183.

⁸⁵ ASL, *Segretari*, 29 (9 e 20 marzo, 30 aprile, 18 maggio e 27 luglio 1751), 50 (memoriale dell'1 maggio 1751). Sul valore giuridico attribuito in età moderna agli *sponsalia* e ai matrimoni contratti clandestinamente, si è lungamente dibattuto a livello storiografico: D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, pp. 85-90, 123-142, 270-301, 412-421; G. Zarri, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna, il

Questa vicenda peraltro dimostra che non sempre gli effetti della collaborazione tra potere statale e autorità ecclesiastica seguivano linearmente i propositi iniziali dei Segretari, i quali facevano riferimento all'attività persuasiva dei religiosi – in particolare dell'ordine regolare – per cercare di impedire simili matrimoni «inequali», per reprimere qualsiasi atteggiamento considerato deleterio per l'armonia coniugale e, più in generale, per troncane ogni relazione ritenuta «scandalosa». Non sempre, in effetti, i religiosi potevano (oppure volevano) controllare il comportamento (e magari influenzare le scelte) di quelle persone che venivano poste sotto la loro custodia. È proprio ciò che accadde con Maria Felice Marcucci, che i Segretari fecero precipitosamente trasferire dal monastero pisano di San Paolo all'Orto a quello lucchese di San Francesco, in quanto nel primo istituto essa, contando addirittura sull'aiuto del padre confessore incaricato di sorvegliarla, era riuscita a mantenersi in contatto epistolare con Ottaviano Diodati e a sottoscrivere assieme a lui una promessa di matrimonio.⁸⁶ E comunque, più in generale, i monasteri e i conventi, concepiti in tal caso come luoghi di segregazione atti a separare fisicamente i protagonisti di amori proibiti, potevano in realtà essere ricercati proprio da questi ultimi per una funzione del tutto opposta, cioè di tipo protettivo. Lo stesso Ottaviano Diodati, ormai in rotta col padre, poco prima di sposare la Marcucci aveva deciso di rifugiarsi nel convento lucchese dei carmelitani di San Piercigoli, luogo immune dall'intervento poliziesco della repubblica e delle sue istituzioni di giustizia.⁸⁷

6. Il problema giurisdizionale del controllo

Rispetto alla vasta opera di controllo messa in atto dal potere statale e da quello religioso – alcune volte in piena collaborazione, altre in modo più contraddittorio – nei confronti di coloro che vivevano con «scandalo» o in maniera «poco onesta», per il governo lucchese fu comunque fondamentale tutelare le prerogative della repubblica da eventuali ingerenze o invasioni di campo dell'autorità ecclesiastica, sia diocesana sia romana. L'aristocrazia locale fu infatti sempre consapevole dell'importanza di mantenere un certo equilibrio di potere a livello di competenze giurisdizionali, necessario per «quella bella armonia che può tanto influire alla maggior gloria e servizio d'Iddio, quiete dei popoli e felicità dello stato».⁸⁸

Sotto questo aspetto si rivelò allora strategica la collaborazione che all'Offizio sopra la Giurisdizione – l'istituzione titolare in materia – seppero fornire i Segretari, i quali a partire dal 1746 furono delegati a prestare assistenza all'autorità diocesana nelle cause di «santa fede», a livello sia investigativo sia punitivo. Essi vennero cioè incaricati – anche a seguito di ulteriori accordi siglati tra il 1750 e il 1751 – di far catturare e carcerare, su espressa indicazione del vescovo o di un suo rappresentante, tutti quei sudditi che avessero contravenuto ai precetti religiosi e alle ordinanze ecclesiastiche, così come coloro che si fossero rifiutati di testimoniare nei relativi processi di fronte al tribunale diocesano.⁸⁹ In questo quadro, i Segretari dovevano preoccuparsi di sanzionare il reo/peccatore con pene

Mulino, 2000, pp. 234-248; S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2001 (si vedano in particolare i saggi di Diego Quaglioni, Sara Luperini, Daniela Hacke e Luca Faoro).

⁸⁶ ASL, *Segretari*, 50 (memoriale del 24 febbraio 1751).

⁸⁷ *Ibidem*. Sullo strategico ruolo di segregazione e controllo svolto da monasteri e conventi nel corso dell'età moderna, si vedano G. Zarri, *Recinti*, pp. 43-70, 145-200, e G. Greco, *La chiesa in Italia*, pp. 121-153.

⁸⁸ ASL, *Religione*, 13, cc. 278r-279r.

⁸⁹ ASL, *Consiglio Generale*, 421, cc. 33v-42v, 186rv; ASL, *Giurisdizione*, 10, cc. 171v-181v.

materiali, mentre l'autorità vescovile era tenuta a limitarsi – e su questo il governo lucchese non transigeva affatto – al castigo spirituale.⁹⁰

Vi era tuttavia una condizione imprescindibile per questa collaborazione tra stato e chiesa, ossia che all'interno del tribunale diocesano le cause di «santa fede» fossero portate avanti esclusivamente per mezzo della procedura «ordinaria» (come del resto, fin dal Cinquecento, avevano stabilito due brevi pontifici di Paolo III e Paolo IV). Per il governo della repubblica si trattava di un diritto «antico» e «originario», assolutamente irrevocabile, che non solo consentiva di veder «bandita» da Lucca «ogni nuova strana forma e costumanza del Santo Offizio», ma che costituiva anche il vero «divario» esistente tra la sua *libertas* e la sottomissione alla chiesa di tutte le altre città italiane, costrette «sotto il giogo sempre mai duro» dell'Inquisizione romana.⁹¹ Occuparsi delle cause di «santa fede» attraverso l'autorità vescovile «ordinaria» significava – contrariamente a quanto avveniva per la procedura utilizzata nei tribunali del Sant'Uffizio – dare al reo le necessarie informazioni sui motivi della citazione, ragguagliarlo sull'intero andamento del processo e sulla natura delle varie deposizioni, palesargli l'identità dei testimoni dell'accusa, esonerare l'avvocato difensore dal giuramento del silenzio, non ammettere l'accusatore anche in qualità di testimone, non accogliere le denunce di persone «infami e inabili a testimoniare», limitarsi alla comminazione di condanne «puramente canoniche» ed evitare di inviare a Roma le carte dei processi di volta in volta istruiti.

Il governo lucchese cercò dunque di porre un controllo sempre più attento, anche grazie ai Segretari, sull'attività giudiziaria dell'autorità diocesana, sospettata di aver spesso provato ad adottare – in modo più o meno latente, attraverso velati tentativi di modifica dell'effettiva procedura seguita nel suo tribunale per i reati di fede – gli «abborriti» metodi procedurali del Sant'Uffizio. Già il vescovo Giulio Spinola, nella seconda metà del Seicento, aveva cercato di adeguare il funzionamento degli organismi diocesani lucchesi ai meccanismi dei tribunali inquisitoriali, istituendo «una congregazione particolare per l'esame delle cause concernenti la religione», al cui interno spiccavano ventidue «consultori» incaricati di procedere come «inquisitori delegati» in materia.⁹² La formazione di tali figure istituzionali si rivelò un pericoloso precedente che segnò a più riprese i rapporti tra governo e diocesi anche nei primi decenni del Settecento, riproponendosi come problema dibattuto con toni più o meno aspri all'epoca degli episcopati di Francesco Buonvisi, Orazio Filippo Spada e Genesio Calchi.⁹³ Nella vivace polemica che ne derivò, il teologo Costantino Roncaglia arrivò a giudicare inammissibili le pretese dello stato e a sostenere che i vescovi potevano, conformemente alle loro facoltà, servirsi dell'apporto di tali «consultori», così come comminare «pene temporali e afflittive» (quindi non solo spirituali) nei confronti dei colpevoli in materia di fede.⁹⁴

All'inizio del 1762, dopo essere venuto in possesso di alcuni documenti appartenuti al vescovo Giuseppe Palma, da poco defunto, notando che essi provavano il tentativo di adottare le invisibili procedure inquisitoriali a livello giudiziario, il governo lucchese intimò di nuovo al tribunale diocesano di restare «interamente ristretto» alle sue prerogative «ordinarie», senza fare «uso ben minimo di alcun dritto, autorità, regola o pratica straordinaria o delegata, propria o dipendente dal Santo Offizio».⁹⁵ L'episcopato del Palma, peraltro, rappresenta al

⁹⁰ ASL, *Consiglio Generale*, 422, cc. 228r-231v, 236v-241r; ASL, *Segretari*, 29 (9 agosto e 23 settembre 1751), 49 (ricordi del 1740).

⁹¹ ASL, *Religione*, 13, cc. 10r-11r; ASL, *Giurisprudenza*, 43, I (relazione presentata il 20 dicembre 1749).

⁹² Cfr. C. Sodini, «...In quel strano e fondo verno», pp. 82-83.

⁹³ Cfr. A.V. Migliorini, *Lucca e la Santa Sede*, pp. 28-33.

⁹⁴ ASL, *Buonvisi*, II, 60, doc. 67.

⁹⁵ ASL, *Consiglio Generale*, 426, cc. 581-584; ASL, *Giurisprudenza*, 12, c. 150v.

meglio la contraddittoria situazione in cui molti vescovi lucchesi – ossia coloro che appartenevano a quelle stesse famiglie dell'aristocrazia cittadina poste alla guida della repubblica – si trovarono ad operare nel corso dell'intera età moderna, divisi tra l'affetto che li legava alla «patria» in cui erano nati e la fedeltà che dovevano mostrare nei confronti della Santa Sede. In effetti, di fronte all'inasprimento delle divergenze sulle formule procedurali da adottare nel tribunale ecclesiastico per i reati di fede, Giuseppe Palma arrivò addirittura a paventare la possibilità di sospendere i relativi processi, così da non dover apertamente contraddire le ragioni avanzate dalla repubblica oppure quelle che giungevano da Roma. Per il governo, i problemi più urgenti erano soprattutto due, ossia la mancata rivelazione dell'identità del denunciante e dei testimoni «fiscali» (cioè presentati dall'accusa), per cui l'imputato non veniva messo nelle condizioni di poter avanzare «convenienti eccezioni», e il latente tentativo effettuato dalla curia vescovile di ricorrere anche a «pene temporali e afflittive» – senza limitarsi a quelle spirituali – nei confronti dei condannati.⁹⁶

Rispetto a tali dispute, quando il gioco si faceva duro e lo scontro con la diocesi diventava particolarmente acceso, i Segretari non esitavano affatto a trasformarsi – collaborando sempre con l'Offizio sopra la Giurisdizione – in un efficace strumento di pressione politica nei confronti della Santa Sede, dalla quale cercavano di ottenere l'allontanamento e la sostituzione dei vescovi più invisi. A tal proposito è certamente paradigmatica la vertenza che la repubblica ebbe con Genesio Calchi, a capo della diocesi lucchese dal 1714 al 1723. Questo vescovo, infatti, non solo si rese protagonista di diversi atti ritenuti «pregiudiciali» a livello giurisdizionale – come quando inviò a Roma le carte del processo per sollecitazione istruito nel suo tribunale contro Niccolò Burlamacchi, religioso claustrale di città⁹⁷ – ma arrivò addirittura a contestare pubblicamente le (presunte) ingerenze della repubblica verso quelle che egli riteneva indiscutibili prerogative ecclesiastiche (come il controllo sull'amministrazione e sulla disciplina dei monasteri femminili, gestito in esclusiva proprio dai Segretari).⁹⁸

Dopo alcuni anni di aspre polemiche, giunte fino agli ambienti cardinalizi romani, il governo lucchese riuscì alla fine a spuntarla, costringendo in qualche modo il Calchi, ormai vecchio e ammalato, ad abbandonare la repubblica e a stabilirsi a Pisa, dove morì nei primi giorni del 1723.⁹⁹ Anche in questa vicenda, quindi, la silenziosa ma incisiva attività poliziesca dei Segretari si rivelò fondamentale per garantire gli interessi giurisdizionali della repubblica, così come avvenne qualche tempo dopo, quando essi si occuparono con pari solerzia della contestata elezione del vescovo Tommaso Cervioni, che per più di due anni non fu mai fatto arrivare a Lucca in quanto «suddito di principe vicino e non confidente» (era infatti nativo della granducale Montalcino), tanto da indurre nel 1731 papa Clemente XII a nominare al suo posto Fabio di Colloredo.¹⁰⁰

Questo rigoroso atteggiamento dello stato lucchese, che per tutto il Settecento difese «l'immemorabile originario possesso di non aver nel suo territorio il tribunale della

⁹⁶ ASL, *Segretari*, 45 (29 ottobre 1751); ASL, *Giurisdizione*, 10, I, cc. 88r-97v, 171v-181v; II, cc. 41r-55r; ASL, *Consiglio Generale*, 421, cc. 89v-92v; 422, cc. 228r-231v, 236v-241r.

⁹⁷ Sul problema della *sollicitatio ad turpia* nella pratica confessionale di Antico Regime, si veda A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, pp. 508-519.

⁹⁸ ASL, *Consiglio Generale*, 407, cc. 41v-44r.

⁹⁹ Uno dei più importanti protettori del Calchi, il cardinale Calcaprina, fu costretto a riconoscere l'abilità con cui la repubblica seppe districarsi nell'intera vicenda, arrivando a dire che «ammirava il governo de' lucchesi, i quali sapevano far le cose in modo che non si poteva provar niente»: cfr. ASL, *Giurisdizione*, 154, c. 444v.

¹⁰⁰ ASL, *Segretari*, 23 (3, 5, 11, 18, 20 e 25 gennaio, 3, 5, 11, 15, 19, 22 e 24 febbraio, 1, 15, 24 e 29 marzo, 5, 7, 8, 9, 12, 19, 21, 22, 23 e 26 aprile, 10, 12, 17 e 26 maggio, 4, 11, 14 e 21 giugno, 23 luglio, 2 e 23 agosto, 7, 15, 22 e 27 settembre, 12, 20 e 29 ottobre, 8 e 17 novembre 1731).

Inquisizione» né alcuna altra magistratura in grado «di procedere economicamente ne' delitti di santa fede», ancora agli inizi del secolo successivo appariva pienamente condivisibile, tanto da essere celebrato nel 1804 dall'avvocato Angelo Bossi, segretario generale della nuova repubblica democratica filo-francese, all'interno di un trattato in cui si lodavano le «giuste rimostranze di un governo che senza ledere la santità della religione ed il suo culto [aveva] saputo difendere e garantire la integrità dei poteri civili e degli attributi delle supreme autorità dello stato».¹⁰¹ Anche allora cioè si riconosceva che, nell'ottica del vecchio ceto aristocratico, la capacità di tutelare i diritti giurisdizionali della repubblica e di respingere gli assalti dell'«abborrita» Inquisizione romana (o comunque delle sue formule procedurali a livello giudiziario) era sempre stata considerata come un requisito fondamentale in vista della difesa della quiete politica e della conservazione della gelosa *libertas* cittadina.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.giornaledistoria.net.

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.giornaledistoria.net o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.giornaledistoria.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo redazione@giornaledistoria.net, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.

¹⁰¹ Cfr. A. Bossi, *Stato della disciplina della Chiesa di Lucca*, in *ASL, Giurisdizione*, 28, cc. 77-79.